

## Misure a sostegno della patrimonializzazione delle imprese durante l'emergenza COVID

*Per far fronte all'emergenza COVID, il legislatore ha introdotto alcune misure volte a favorire la patrimonializzazione delle imprese che abbiano subito perdite nell'esercizio interessato dalla pandemia: sospensione temporanea degli ammortamenti civilistici mantenendo la deducibilità fiscale e sospensione per cinque anni dell'obbligo di ricostituzione del capitale per perdite al di sotto del limite legale*

### **Actions & Warning:**

**Le società che rilevino in bilancio perdite significative nel 2020, potranno mitigarne l'ammontare sospendendo per un esercizio la deduzione civilistica degli ammortamenti e qualora le stesse dovessero ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo legale, potranno sospendere la decisione di ricapitalizzare o liquidare la società per cinque anni, evidenziando la perdita in nota integrativa.**

### **1. Sospensione temporanea degli ammortamenti**

In considerazione degli effetti pandemici sui bilanci delle imprese per gli esercizi chiusi nel 2020, l'art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del D.L. n. 104/2020, prevede la possibilità, per le società che redigono il bilancio in base ai principi OIC, di non effettuare, in tutto o in parte, l'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali nell'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 (in genere, l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020), sebbene il principio contabile OIC 16 stabilisca che l'ammortamento debba essere calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.

Per evitare che le imprese che sospendono lo stanziamento di ammortamenti si trovino obbligate a dover svalutare il cespite laddove il suo valore risulti durevolmente inferiore al costo residuo da ammortizzare, nel caso di azzeramento della quota di ammortamento di



competenza del 2020, verrà mantenuto il valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

La quota del 2020 sarà dunque imputata nel conto economico dell'esercizio 2021, dove sarà a sua volta rinviata di un anno quella relativa a tale esercizio e così via di anno in anno sino ad allungare, di fatto, di un esercizio il piano temporale di ammortamento.

Dal punto di fiscale, tuttavia, le quote di ammortamento non manifestate a conto economico potranno comunque essere dedotte, ai fini sia della determinazione del reddito di impresa che dell'imponibile IRAP. Ciò comporta un disallineamento senz'altro atipico tra il comportamento contabile e le relative conseguenze tributarie, in deroga dunque al principio di derivazione del reddito fiscale dal conto economico.

La deduzione di ammortamenti fiscali, in assenza di imputazione contabile, comporta l'iscrizione di una passività per imposte differite che tiene conto del fatto che gli ammortamenti contabilizzati negli anni successivi saranno indeducibili fiscalmente.

Per avvalersi della facoltà in oggetto, le società dovranno tuttavia destinare una quota dell'utile corrispondente al mancato ammortamento ad una riserva indisponibile e dare conto in nota integrativa delle ragioni per cui si è sospeso lo stanziamento degli ammortamenti. Se l'utile dell'esercizio 2020 non dovesse risultare capiente, si dovrà trasferire l'importo mancante prelevandolo da riserve disponibili già esistenti.

## **2. Estensione quinquennale della sospensione delle norme relative alla ricostituzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale**

Nel contesto di difficoltà economica in cui stanno versando le imprese italiane a causa della crisi pandemica, la Legge di Stabilità 2021 (L. 178/2020) ha modificato l'art.6 del Decreto Liquidità (DL 23/2020) "Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale".

Com'è noto, le società che nel corso degli esercizi chiusi tra il 9 aprile 2020 ed il 31 dicembre 2020 avessero riportato delle perdite, tali da ridurre il capitale sociale al di sotto dei minimi legali, potevano beneficiare della temporanea disapplicazione per un anno dell'obbligo di trasformazione, ricapitalizzazione o liquidazione della società (artt.2246, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter cc). Inoltre, veniva stabilita, in tali casi, la non operatività della causa di scioglimento in conseguenza di riduzione, per perdite, del capitale sociale al di sotto del minimo legale (artt. 2484, co.1, n.4 e 2455 cc).



Tuttavia, la sospensione temporanea per un solo esercizio degli obblighi di ricapitalizzazione stabilita dal Decreto Liquidità non consentiva alle società interessate di ricostituire l'equilibrio economico in modo da riportare il capitale al di sopra della soglia minima. Pertanto, la Legge di Stabilità ha prorogato la sospensione di tale obbligo fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo a quello in cui tali perdite sono state rilevate in bilancio. Sino a tale momento, è prorogata altresì la sospensione della causa di scioglimento prevista dal Codice.

Si sottolinea come la norma in questione estenda tale beneficio non solo alle società che abbiano riportato perdite nel bilancio *chiuso* al 31 dicembre 2020, ma anche in ogni esercizio *in corso* a tale data: in tal modo, la sospensione delle norme codicistiche verrà attuata in caso di perdite occorse in tutti gli esercizi che si trovino “a cavallo” tra il 2020 ed il 2021. Di conseguenza, le perdite rilevate negli esercizi che inizino dal 1° gennaio 2021 saranno soggette alla normale applicazione delle regole codicistiche.

Inoltre, il comma 4 dell'attuale art.6 del Decreto Liquidità prevede che le perdite oggetto di tale “sospensione” siano separatamente indicate nella nota integrativa.

Avv. Roberto Donnini (Corporate Partner)

Tel: 06 4522401 – Mobile + 39 335 6203563

[roberto.donnini@cdplex.it](mailto:roberto.donnini@cdplex.it)



Avv. Francesco Bonichi (Tax Partner)

Tel. 06 4522401 – Mobile +39 3357114656

[francesco.bonichi@cdplex.it](mailto:francesco.bonichi@cdplex.it)

